

ALLEGATO "A"

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RATEIZZAZIONE DEI TRIBUTI
COMUNALI E DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE EMESSE DAL
SETTORE TRIBUTI**

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n°446 e successive modificazioni, che disciplina il procedimento per la concessione del beneficio della rateizzazione di pagamento, applicabile ai debiti per imposte e tributi comunali e sanzioni amministrative:

- a. derivanti da avvisi di accertamento o di liquidazione in riscossione direttamente dal Comune;
- b. relativi ad una o a più annualità;
- c. sia in caso di pagamento ordinario in un'unica rata, sia in più rate.

Possono essere oggetto di rateazione i debiti derivanti da avvisi di accertamento o liquidazione di tutti i tributi comunali notificati e delle sanzioni amministrative emesse dal settore tributi.

ART. 2

CRITERI DI AMMISSIONE AL BENEFICIO DELLA RATEIZZAZIONE

Il provvedimento di rateizzazione ha natura eccezionale e può essere concesso limitatamente a crediti di importi pari o superiori a cinquecento euro.

La concessione del beneficio della rateizzazione di cui al presente Regolamento è subordinata ad una dichiarata situazione di obiettiva difficoltà nell'assolvimento del debito e/o di specifiche cause soggettive.

ART. 3

CONDIZIONI PER LA RATEIZZAZIONE DI PAGAMENTO

Per i debiti di natura tributaria o per sanzioni amministrative possono essere concesse, su richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà di ordine economico e prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, rateizzazioni dei pagamenti dovuti alle seguenti condizioni:

- a. Inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;

b. Pagamento dell'intero debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta, nel caso di decadenza dal beneficio già concesso.

E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori dilazioni e/o rateazioni del pagamento di singole rate o di importi già dilazionati o sospesi.

Nessuna rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.

In ogni caso la richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva. L'Ufficio Tributi procede alla verifica circa il mancato inizio della procedura esecutiva.

ART. 4

MODALITA' DI DILAZIONE E/O RATEIZZAZIONE

Il beneficio di cui all'art. 1 può essere concesso per un numero di rate, calcolato in ragione dell'entità del debito tributario indicato nella richiesta, e così determinato:

- a. per importi di euro 500,00 fino ad un massimo di 12 rate mensili;
- b. per importi da € 500,01 a € 1.000,00 fino ad un massimo di 12 rate mensili;
- c. per importi oltre 1.000,00 euro fino ad un massimo di 18 rate mensili;

Le somme rateizzabili si riferiscono all'importo totale della somma da versare relativa agli avvisi di accertamento o di liquidazione di tutti i tributi comunali e delle sanzioni amministrative emesse dal settore tributi e notificati.

Le somme a favore del concessionario non potranno essere rateizzate e dovranno essere pagate direttamente all'Agente della Riscossione.

Le rate mensili scadono l'ultimo giorno di ogni mese e sono di uguale importo, salvo variazioni di lieve entità derivanti da esigenze di calcolo.

L'importo delle singole rate è arrotondato per eccesso all'unità di euro più vicina.

Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione. La riscossione del debito residuo verrà effettuata mediante ogni strumento esistente per la riscossione coattiva.

ART. 5

INTERESSI

Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi nella misura del tasso legale in vigore alla data di presentazione all'Ente della richiesta di rateizzazione.

Gli interessi sono calcolati dall'inizio del piano di rateizzazione fino alla scadenza dell'ultima rata e devono essere corrisposti unitamente alla rata dovuta.

ART. 6

DOMANDA DI CONCESSIONE

La domanda di rateizzazione, redatta su modello pubblicato sul sito istituzionale del Comune, deve essere presentata all'Ufficio Tributi.

La domanda dovrà contenere:

- a. L'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione;
- b. L'esatta indicazione degli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito tributario;

ART. 7

PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE O DINIEGO

Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda il Responsabile della gestione del tributo o della sanzione amministrativa adotta il provvedimento di concessione della rateizzazione ovvero di diniego sulla base dell'istruttoria compiuta.

Decorso il termine di trenta giorni la domanda dovrà intendersi accolta in base al principio del silenzio assenso.

Il provvedimento di concessione deve specificare le modalità di rateizzazione accordate, il numero, la decorrenza delle singole rate e l'ammontare degli interessi dovuti.

Sia il provvedimento di concessione che, eventualmente, il provvedimento di diniego sono comunicati all'interessato mediante notificazione o raccomandata con avviso di ricevimento.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 8

Sono abrogate le norme regolamentari comunali contrarie o incompatibili con le disposizioni del presente regolamento.

ART. 9

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera del Consiglio Comunale che lo ha approvato.